



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 23-12-19

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BENEDETTI AGNESE	P	RANCANI GIANNI	P
LAURETI SIMONA	P	STELLA TERESA	P
DI FAZIO STEFANO	P	MASSARI ANDREA	P
ALUNNO MANCINI SANTE	P	SAVERI AURORA	P
ROSATI ADOLFO	P	VALERI LEONARDO	P
NICOLAI SERENELLA	P		

ne risultano presenti n. 11 - Assenti n. 0 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DI FAZIO STEFANO

ROSATI ADOLFO

SAVERI AURORA

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il Sindaco illustra la proposta dando la parola al Segretario comunale per gli approfondimenti. Il Segretario relaziona il Consiglio sui dati aggiornati ricevuti dalla società partecipate e sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2017.

Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTO l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

COMUNE DI VALLO DI NERA

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

PRESO ATTO dunque che la norma stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 26, comma 12- quinquies, del TUSP, la suddetta soglia di un milione di euro è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

DATO ATTO che nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità

dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico; 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 37 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di riferimento e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

COMUNE DI VALLO DI NERA

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 23, del 29.09.2017, con la quale è stato approvato il Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, e operata la approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vallo di Nera alla data del 23 settembre 2016, nella quale si dava atto di quanto segue:

Quanto alle partecipate direttamente dall'Ente:

- 1) *Per quanto riguarda V.U.S. S.p.A. è una società multiutility in house che svolge servizi di interessi generale, quali la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, la gestione delle reti fognarie, la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, il trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, è una società a capitale interamente pubblico i cui soci sono i 22 comuni del comprensorio folignate, spoletino e della Valnerina. La società è affidataria del servizio idrico integrato. Dall'analisi della struttura societaria e dell'attività svolta da Vus S.p.a. è emerso che **non si ravvisa alcuno degli elementi ostativi previsti dal D. Lgs. 175/2016 per la conferma della partecipazione societaria.***
- 2) *Con riferimento ad **Umbria Digitale s.c.a r.l.**, trattasi di una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing. La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale. Il Comune di Vallo di Nera, essendo un Ente di piccolissime dimensioni, ritiene la partecipazione societaria particolarmente utile per poter accedere ai servizi di innovazione tecnologica proposti dalla società, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, tra cui il sistema di fatturazione elettronica, di archiviazione dei contratti informatici e la piattaforma PagoPa. **Si ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto non vi sono elementi ostativi alla stessa tra le condizioni poste dal D. lgs. 175/2016 ed il giudizio sulla società è positivo.***
- 3) *Quanto a **Valnerina Servizi S.c.p.a.** è una società consortile per azioni che è stata costituita il 26/09/1990 che si occupa della realizzazione della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché nella distribuzione del GPL nei territori dei Comuni della Valnerina. Alla Società partecipano il Consorzio BIM Nera e Velino, il Comune di Norcia, il Comune di Cascia, la Comunità Montana Valnerina, il Comune di Cerreto di Spoleto, il Comune di Preci, il Comune di Sellano, il Comune di Monteleone di Spoleto, il Comune di Sant'Anatolia di Narco, il Comune di Scheggino, il Comune di Vallo di Nera Il Comune di Poggiodomo e la società AMI 2000 Srl che è una società privata. Si precisa inoltre che è ancora in fase di esecuzione la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo per la quale è stata conferita la delega al Comune di Foligno ad operare in qualità di stazione appaltante, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2015. Già nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Vallo di Nera, approvato con D.G.C. n. 25, del 30.03.2015 e con D.C.C. n. 11, del 29.04.2015, poi confermato con la Relazione sui risultati conseguiti approvata con D.G.C. n. 25, del*

COMUNE DI VALLO DI NERA

30.03.2016, si stabiliva che successivamente all'espletamento della procedura di gara da parte del Comune di Foligno, individuato come stazione appaltante, vi sarebbe stata la valutazione da parte del Comune di Vallo di Nera della necessità della permanenza della partecipazione in tale società. Inoltre, bisogna considerare che la società Valnerina Servizi è proprietaria di parte delle reti di conduzione del gas naturale, insistenti sul territorio comunale. Con Delibera di C. C. n. 14, del 20.06.2016, questo Ente ha disposto di procedere alla vendita degli impianti di distribuzione del gas, nell'ambito della medesima gara per l'affidamento del servizio, indetta dal comune di Foligno quale comune capofila, gara non ancora conclusa. La società, sebbene svolga in concreto attività di interesse generale e quindi non ricada nell'ipotesi contemplata dall'art. 20, c.2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, ha riportato un risultato negativo di esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti l'entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre la stessa ha un numero di amministratori (4) superiore a quello dei dipendenti (2), per cui **ricorre l'ipotesi contemplata all'art. 20, comma 2, lett. b), ostativa al mantenimento della partecipazione. Tuttavia, la cessione / alienazione delle relative quote potrà essere effettuata soltanto a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione e per l'alienazione dei relativi impianti gestita dal comune capofila di Foligno, non ancora conclusa.**

Quanto alle società partecipate indirettamente dall'Ente per il tramite della società VUS S.p.a.:

- 1) Con riferimento a **VUS-COM s.r.l.** vi è da dire che la società svolge il servizio di vendita del gas metano con la produzione di costanti e significativi utili (dato 2016: Euro 1.310.198,00) e l'analisi condotta ha evidenziato **due punti critici**: a) la presenza di personale (10 unità) in "comando" temporaneo da VUS SpA e la corrispondente assenza di personale "dipendente" (con n. 1 amministratore) [rif art. 20, comma 2, lettera b)]; b) si tratta di un servizio cd. "liberalizzato" per effetto del D. Lgs n. 164/2000 e s.m.i. [rif art. 20, comma 2, lett. a)]. Il punto critico dell'assenza di personale può essere superato attraverso un'interpretazione teleologica della disposizione, il cui obbiettivo pare essere quello di evitare l'impiego di risorse pubbliche per mantenere in vita "scatole vuote", mentre nel caso di specie siamo di fronte ad una scelta imprenditoriale (probabilmente riconducibile ad una complessiva strategia di gruppo) di utilizzare l'istituto del comando in luogo di quello del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. Tuttavia ciò conferma la stabile necessità/utilizzazione di personale con caratteristiche sostanzialmente analoghe (dal punto di vista della presente indagine) a quelle dei lavoratori dipendenti. La valutazione dell'altra criticità rilevata – quella della natura del servizio svolto – deve muovere dal presupposto che il servizio di vendita del gas è oramai esposto alla concorrenza nel libero mercato (concorrenza nel mercato) a differenza del servizio di distribuzione del gas, che mantiene inalterate le caratteristiche del servizio pubblico (o servizio di interesse generale) ed in cui l'apertura alla concorrenza coesiste con il regime di monopolio (concorrenza per il mercato). A tal proposito si richiamano le considerazioni svolte nel parere AG 12/2011 reso dall'AVCP (oggi ANAC) il 7.7.2011, peraltro con adeguati richiami giurisprudenziali. Pertanto la riconducibilità dell'attività di vendita del gas al novero dei vincoli di scopo e di attività posti dal TUSPP è lungi dall'essere di immediata evidenza. Da questo punto si è reso necessario un approfondimento in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. h) ed i) per la riconducibilità del servizio alle tipologie ivi previste, dal quale è emerso che VUS-COM srl ha fornito ampio resoconto di numerosi elementi pertinenti alla teorica riconduzione dell'attività societaria nel novero dei servizi economici di interesse generale, desumibile dai seguenti elementi:

- politiche di sostegno ai pensionati;
- e politiche di sostegno alla clientela a basso reddito volte all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas;
- rateizzazioni di particolare favore dei clienti più deboli;
- politica aziendale fortemente orientata alla presenza sul territorio, anche per il tramite di sportelli aperti al pubblico.

Il complesso delle circostanze/dati/informazioni sopra riferiti offrono importanti elementi di riflessione nella direzione dello svolgimento di servizi a condizioni diverse da quelle che offre il mercato di riferimento e dunque **dell'eventuale mantenimento della partecipazione.**

COMUNE DI VALLO DI NERA

- 2) *Quanto a **VUS GPL s.r.l.**, possono essere qui richiamate le considerazioni generali svolte in riferimento all'attività di **VUS-COM srl.**; tuttavia la società pone **due criticità che non appaiono superabili in riferimento al limite minimo di fatturato conseguito nel triennio, inferiore ad € 500.000,00** [rif art. 20, comma 2, lettera d)] **e al rapporto tra dipendenti e amministratori** [rif art. 20, comma 2, lettera b)], essendo di fatto priva di dipendenti ed avendo n. 5 amministratori. Conseguentemente, considerando i requisiti posti dal D. Lgs. 175/2016, **non appare possibile il mantenimento della partecipazione societaria.***
- 3) *Con riguardo a **CONNESI S.p.a.** l'attività svolta (cablaggio reti e servizi informatici) e le modalità di svolgimento paiono di difficile riconduzione nelle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 (rif art. 20, comma 2, lettera a), con conseguente **impossibilità di mantenimento della partecipazione societaria da parte del Comune.***

RICHIAMATA altresì la propria precedente Deliberazione n. 36, del 10.12.2018, con la quale è stata effettuata la revisione ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ed approvata la relazione sullo stato di attuazione del Piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Vallo di Nera alla data del 31.12.2017.

VISTO l'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha aggiunto all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, che per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione sospende l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

DATO ATTO pertanto che, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli enti pubblici soci devono tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

VISTA la nota prot. n. 8135, del 27.11.2019, con la quale il MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti comunicava a questo Ente le linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche;

VISTA la nota prot. n. 4343, del 30.11.2018, con la quale questo Ente ha effettuato il censimento delle società partecipate, chiedendo alle stesse di comunicare i dati aggiornati secondo le schede di rilevazione proposte dal Mef.

VISTE le schede pervenute dalla società partecipate: - VUS spa, nota prot. n. 8402, del 06.12.2019; - Umbria Digitale S.c.a r.l., nota prot. n. 8437, del 09.12.2019 ; - Valnerina Servizi S. c. a r.l., nota prot. n. 8440, del 09.12.2019;

DATO ATTO di quanto segue:

Quanto alle società partecipate direttamente dall'Ente:

COMUNE DI VALLO DI NERA

Denominazione	Anno di costituzione	Quota di partecipazione	Attività svolta	Numero dipendenti	Numero amministratori
V.U.S. S.P.A.	2001	0,11	Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta - Gestione delle reti fognarie - Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi servizi idrici, energetici ed ambientali ATO UMBRIA3	392	3
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	2015	0,00000561%	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, altre attività connesse nel settore delle tecnologie dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per le telecomunicazioni.	83	1
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	1990	2,00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	3	1

- **VUS S.p.A.** possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;
- **Umbria Digitale S.c. a r.l.** possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;
- **Valnerina Servizi S. c. a r.l.** , con Delibera di consiglio comunale n. 36, del 10.12.2018, si è dato atto di non aver potuto procedere alla cessione della società, in quanto la stessa era stata subordinata all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di erogazione del gas metano, a livello di ambito di territoriale, con contemporanea vendita delle reti di proprietà della società, gara non espletata, anche per effetto del contenzioso originatosi con la pubblicazione del relativo bando. Il termine per l'espletamento della gara è stato successivamente differito al 30.06.2020. Nel contempo, la Società ha adeguato il proprio statuto societario e riequilibrato il rapporto esistente tra numero dei dipendenti (3) e amministratori, optando per un amministratore unico; stando così le cose, allo stato non vi sono elementi ostativi al mantenimento della partecipazione;

Quanto alle partecipazioni indirette:

- con riguardo a **VUS COM s.r.l.** si conferma il mantenimento;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- con riguardo a **VUS GPL s.r.l.**, è stato comunicato che la Direzione Generale della Società controllante Vus S.p.a., sulla base di quanto deliberato dai Comuni soci, nell'anno 2018 ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica con la valorizzazione della stessa; tuttavia, nell'anno 2019, la società controllante Valle Umbra servizi s.p.A. con il parere favorevole del Coordinamento dei Soci espresso nella seduta del 04.12.2018, ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 e, per l'effetto, di prorogare la dismissione delle quote fino al 31.12.2021;

- con riguardo a **CONNESI S.p.a.**, è stato comunicato che, analogamente a quanto accaduto per la partecipata indiretta Vus Gpl s.r.l., la Società controllante VUS S.p.a. ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa nell'anno 2018, sulla base delle deliberazioni adottate dai comuni soci, tuttavia, nell'anno 2019, la medesima società controllante Valle Umbra servizi s.p.a., con il parere favorevole del Coordinamento dei Soci espresso nella seduta del 04.12.2018, ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 e, per l'effetto, di prorogare la dismissione delle quote fino al 31.12.2021;

VISTE le schede contenenti la rilevazione delle partecipazioni del Comune di Vallo di Nera allegate al presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in ragione dell'imminente scadenza del termine stabilito dal TUSP per deliberare;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Consiglieri Massari Andrea, Saveri Aurora e Valeri Leonardo)

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, la revisione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di Vallo di Nera relativa all'anno 2017, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto della relazione sullo stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, contenuta nella premessa del presente atto ed allegata sinteticamente alla deliberazione.

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

COMUNE DI VALLO DI NERA

Di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione al MEF, attraverso l'apposito applicativo, e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, come prevede l'art. 20, c. 3, del D. Lgs. 175/2016.

Infine, con separata votazione che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Consiglieri Massari Andrea, Saveri Aurora e Valeri Leonardo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n. Li 22-01-20

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 22-01-20 al 06-02-20 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

☒ Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, li 22-01-20
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, li 22-01-20
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 22-01-20 al 06-02-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 23-12-19:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, li
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO